Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1969.

Nomina di due componenti il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto l'art. 10, primo comma, lettera *b*) del citato testo unico, concernente la composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno;

Attesa la necessità, ai sensi del secondo comma del citato art. 10, di provvedere alla nomina di due membri del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, in sostituzione, rispettivamente, dell'avvocato Guido Delcogliano, deceduto e del prof. Manlio Rossi Doria, dimissionario essendo stato eletto componente del Senato della Repubblica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Fino al 31 dicembre 1969, l'avv. Giovanni Passeggia e il dott. Vittore Fiore sono nominati membri del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1969
Registro n. 4, foglio n. 223

(8268)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Novatecne arredamenti di Porto S. Giorgio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Novatecne arredamenti S.p.a., di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Novatecne arredamenti S.p.a., di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 dicembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(8270)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Mogliano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 3 febbraio e del 21 aprile 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, la zona panoramica sottostante il viale XX Settembre, sita nel territorio del comune di Mogliano;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Mogliano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-

tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè, con le antiche mura di cinta e con la scarpata verde che giunge fino alla strada di circonvallazione, costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza e nel contempo un punto di belvedere che permette di godere dalla passeggiata del viale XX Settembre un'ampia visuale panoramica sino alla catena dei monti Sibillini, attraverso la vallata del Tenna;

Decreta:

La zona panoramica sottostante il viale XX Settembre, sita nel territorio del comune di Mogliano (Macerata) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: limite esterno sinistro della zona già vincolata (guardando a valle) lungo le mura sino ad incontrare la strada comunale extramurale di circonvallazione. detta strada sino ad incontrare nuovamente il confine della zona già vincolata.

A valle della strada extramurale mappale 267, 67 e 64 limitatamente alla porzione confinante con i mappali 62 e 63 e linea retta congiungente il punto di incontro dei mappali 43 e 44 con lo spigolo esterno del mappale 67.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Mogliano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 luglio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale n. 27

Oggi 3 febbraio 1967, previa regolare convocazione da parte della soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita in Macerata, presso la sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 10,30, la commissione per la tutela delle bellezze naturali, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) MOGLIANO. Vincolo della zona sottostante il viale XX Settembre.

(*Omissis*).

La situazione viene attentamente esaminata e dopo esauriente discussione, si delibera all'unanimità di ampliare il vincolo proposto nella riunione del 7 marzo 1961 con la inclusione nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Mogliano della zona delimitata come segue in quanto la stessa, oltre a comprendere le antiche mura di cinta con la scarpata verde sino alla strada di circonvallazione permette il godimento, dalla pubblica passeggiata del viale XX Settembre di un'ampia visuale panoramica sino alla catena dei Sibillini attraverso la vallata del Tenna (art. 1, numeri 2 e 3).

Confini limite esterno sinistro della zona già vincolata (guardando a valle) lungo le mura sino ad incontrare la strada comunale extramurale di circonvallazione; detta strada sino ad incontrare nuovamente il confine della zona già vincolata.

A valle della strada extramurale è sottoposta al vincolo la porzione di terreno delimitata da un fosso naturale comprendente i seguenti mappali del foglio 24, 174, 65, 185, 57, 58, 59, 56.

Verbale n. 29

Oggi 21 aprile 1967 si è riunita alle ore 10 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Macerata, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) MOGLIANO. Rettifica del verbale n. 27 del 3 febbraio 1967.

(*Omissis*).

Il soprintendente ai monumenti riferisce ai presenti che nell'indicare la zona proposta per il vincolo a seguito della riunione del 3 febbraio, sulla scorta di una planimetria catastale inviata dal comune di Mogliano, per un errore materiale di scritturazione sono stati indicati i mappali 174, 65, 185, 57, 58, 59, 56 del foglio 24 mentre si deve intendere sottoposta al vincolo la zona delimitata come segue per gli stessi motivi già precisati nella predetta riunione del 3 febbraio 1967:

mappali 267, 67, 64 limitatamente alla porzione confinante con i mappali 62 e 63 e linea retta congiungente il punto di incontro dei mappali 43 e 44 con lo spigolo esterno del mappale 67.

La commissione prende atto di quanto sopra e, unitamente al sindaco di Mogliano, conferma il deliberato della riunione del 3 febbraio 1967.

(7873)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1969.

Autorizzazione all'Ente autonomo magazzini generali di Padova ad ampliare il magazzino generale esercitato in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 25 marzo 1933, 23 gennaio 1960 e 14 giugno 1968, con i quali l'Ente autonomo magazzini generali di Padova è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in Padova un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 13 gennaio 1969, con la quale lo stesso ente ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare il magazzino generale con due nuovi locali da adibire al deposito di merci estere;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta, espresso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, con la deliberazione n. 77 del 28 gennaio 1969;

Visti gli altri documenti prodotti a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo magazzini generali di Padova è autorizzato ad ampliare il magazzino generale esercitato in Padova con i due nuovi locali aventi ognuno la superficie di circa mq. 520, contraddistinti con i nn. 32 e 33 e meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

In detti locali possono essere depositate merci allo stato estero.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei suindicati locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

p. *Il Ministro per le finanze*
FADA

(7997)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1969.

Nomina dei componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto interministeriale in data 9 febbraio 1968, con cui, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1967, n. 1191, recante norme per l'aumento del fondo di dotazione della suddetta sezione è stato approvato il nuovo statuto della sezione medesima;

Visti gli articoli 7 e 8 del predetto statuto relativi alla composizione ed alle modalità di nomina del comitato esecutivo della menzionata sezione;

Visti i decreti interministeriali in data 26 luglio 1966, 21 agosto 1968 e 30 dicembre 1968, con i quali sono stati nominati gli attuali componenti il comitato esecutivo della citata sezione, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto comitato per un triennio;

Decreta:

Sono nominati componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, per il triennio 1969-1971, i signori:

Brancatisano dott. Domenico e Cannizzaro dottor Orario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Polidori dott. Alessandro e Giannella dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Barone dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Capello dott. Carlo, in rappresentanza dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

Ludovici dott. Manlio, in rappresentanza dell'Istituto della previdenza sociale;

Bartolo prof. Giuseppe, in rappresentanze dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MACRÌ

(8027)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1969.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi, per l'anno finanziario 1969, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 12 aprile 1969, recante modificazioni alle norme per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore di cui al predetto decreto ministeriale 28 febbraio 1969;

Decreta:

E' disposta nel mese di settembre 1969 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 108.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 settembre 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1969
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 256

(8446)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna in comune di Avigliana

Con decreto ministeriale 28 agosto 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona compresa nel comune di Avigliana (Torino) della estensione di ha. 110 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: « dalla frazione Grignetti, strada comunale per la cascina Priale fino alla cascina Quadro, dalla cascina Quadro, strada comunale per la sorgente; strada provinciale per la cascina Meana; lago grande di Avigliana fino alla frazione Grignetti ».

(8117)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno successivo, è stato accolto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 4 ottobre 1965 dal dott. Patumi Elena nata Giametta, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso la delibera adottata il 23 marzo 1965 dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la quale venne respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitole per l'anno 1964.

(8253)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1969, la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8209)

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1969, la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 949.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8210)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 17.467.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8221)

Autorizzazione al comune di Poggio S. Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.259.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8222)

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1969, il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.240.346, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8223)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1969, il comune di Marcellinara (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.816.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8224)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1969, il comune di Gasperina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.623.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8225)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1969, il comune di Cenadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.173.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8226)

Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1969, il comune di Curinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.464.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8227)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1969, il comune di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.679.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8228)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Vergemoli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.257.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8150)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.476.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8151)

Autorizzazione al comune di Scarperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Scarperia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.809.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8152)

Autorizzazione al comune di Accumoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Accumoli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.043.492, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8153)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.401.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8154)

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Stimigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.099.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8155)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Cantalice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.777.398, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8156)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Calvi Risorta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.043.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8157)

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Raviscanina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.905.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8158)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.684.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8159)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.348.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8160)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Pietramelara (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.249.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8161)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.150.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8162)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.930.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8163)

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Vernio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.842.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8164)

Autorizzazione al comune di Pitigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Pitigliano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.013.857, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8165)

Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Roccalbegna (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.354.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8166)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Villamarzana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.460.003, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8167)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Donada (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.067.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8168)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Vicovaro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.354.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8169)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Segni (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.312.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8170)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Roccagiovine (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.596.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8171)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.978.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8172)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Vitulazio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.169.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8173)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Pastorano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.055.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8174)

Autorizzazione al comune di Dragoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Dragoni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.657.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8175)

Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Manocalzati (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.366.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8176)

Autorizzazione al comune di Villanova del Battista ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1969, il comune di Villanova del Battista (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.664.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8177)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1 luglio 1968 al 7 luglio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	01	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	zero	4.913
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	04	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	07	1. inferiore o uguale all'1,5%	8.312	6.671	1.851	8.312	5.296	26.421
	08	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	5.480	625	2.347	5.480	5.441	25.859
	09	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	4.400	625	1.732	4.400	5.256	28.434
	11	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	3.104	625	994	3.104	5.034	31.524
	12	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	2.456	625	625	2.456	4.923	33.069
	13	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.808	676	625	1.808	4.812	34.614
	14	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	625	897	625	625	4.331	41.309
	17	8. superiore al 43%	625	1.373	625	625	3.295	55.729
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	21	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	4.855	zero	1.722	4.855	4.816	22.109
	22	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	3.775	zero	1.107	3.775	4.631	24.684
	23	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	2.479	zero	369	2.479	4.409	27.774
	24	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	1.831	zero	zero	1.831	4.298	29.319
	25	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	1.183	51	zero	1.183	4.187	30.864
	27	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero	272	zero	zero	3.706	37.559
	29	7. superiore al 43%	zero	748	zero	zero	2.670	51.979

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	31	1. destinati all'alimentazione del bestiame (c) (m) (n)	zero	zero	zero	zero	zero	11.484
	34	2. altri (m)	7.687	6.046	1.226	7.687	4.671	22.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	37	1. inferiore o uguale al 15 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	39	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	41	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	40	zero	zero	zero	39.641
	44	4. superiore al 45 %	zero	67	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (d) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	47	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (s) .	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	27.500
	48	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (s) .	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	30.000
	49	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (s) . .	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	31.875
	51	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (s)	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	33.125
	54	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	13.569	40.309
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (e):						
	57	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (g)	zero (g)	1.722 (g)	4.855 (g)	4.816 (g)	22.109 (g)
	59	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	3.775 (g)	zero (g)	1.107 (g)	3.775 (g)	4.631 (g)	24.684 (g)
	60	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479 (g)	zero (g)	369 (g)	2.479 (g)	4.409 (g)	27.774 (g)
	61	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (g)	zero (g)	zero (g)	1.831 (g)	4.298 (g)	29.319 (g)
	62	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183 (g)	51 (g)	zero (g)	1.183 (g)	4.187 (g)	30.864 (g)
	64	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (g)	272 (g)	zero (g)	zero (g)	3.706 (g)	37.559 (g)
	67	7. superiore al 43 %	zero (g)	748 (g)	zero (g)	zero (g)	2.670 (g)	51.979 (g)
	71	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	7.687 (g)	6.046 (g)	1.226 (g)	7.687 (g)	4.671 (g)	22.671 (g)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	74	1. inferiore o uguale al 27 % .	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	77	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.165	3.125	3.125	3.125	44.641
	81	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.192	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	01	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	95 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	04	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	07	II. non nominato	zero (*h*)	79 (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	01	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	04	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato e di un peso netto:						
	07	1. uguale o superiore a 1,5 kg e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 127,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11	2. uguale o superiore a 450 gr e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	14	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	17	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	21	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	35.506
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	24	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
		II. Gorgonzola ed altri:						
	27	a. Gorgonzola	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
	31	b. altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	34	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	37	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	41	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	23.900
	44	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	55.258
		III. Cheddar, Chester:						
	47	— Cheddar	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	zero	35.506 (*l*)	35.506
	51	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	35.506

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	54	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	2.530	12.349	zero	2.530	9.640	34.521
	57	V. Tilsit (Havarti) (*i*)	zero	9.849	zero	zero	5.089	14.802
	61	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	64	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé. Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	67	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno e aventi un tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 36 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	71	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	74	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*) .	2.188	10.380	2.188	2.901	8.488	18.750
	77	b superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*) . .	2.188	10.380	2.188	2.901	8.488	19.375
	81	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	10.380	2.188	2.901	8.488	21.875
		II. altri con tenore in peso di materie grasse:						
	84	a. inferiore o uguale al 36 %	2.188	10.380	2.188	2.901	8.488	36.169
	87	b. superiore al 36 %	2.188	10.380	2.188	2.901	8.488	36.169 (*r*)
17.02	01	A. Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.
L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.
Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Per le provenienze da Paesi terzi l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi dei prodotti della voce 04.04-E, in relazione al tenore di acqua in peso della materia non grassa, riconosciuto all'analisi dai competenti Laboratori chimici delle dogane.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».
Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:
1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 31):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »;
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »;
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »;
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) ».
2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 34):
« altri (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) »;
« autres (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) ».
Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 31) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 34), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 34).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 31) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 54).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistica 44) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 54) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II.

(1258)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1969 al 28 febbraio 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 193/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso (¹)	7,762
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (¹)	4,398
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8% in peso (¹)	7,495
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (¹)	4,247
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8% in peso (¹)	6,777
11.01 E (II)	Farina di graturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3% e inferiore od uguale a 1,7% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (¹)	5,750
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (¹)	4,189
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2% in peso	1,734
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2% in peso	1,106
11.01 H	Farina di miglio	4,985
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,126
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2% in peso	4,485
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2% in peso	4,485
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso (¹)	7,762
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	4,398
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1% (¹)	7,495
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (¹)	4,247
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8% in peso (¹)	6,777
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3% e inferiore od uguale a 1,7% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (¹)	5,750
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (¹)	4,189
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2% in peso	1,734
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2% in peso	1,106
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,985
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	4,126
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (²)	5,465

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B II	Cereali mondati di segala ([2])	4,485
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso ([2])	6,899
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo, che non figurano al numero 11.02 B III (a) ([2])	5,606
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,247
11.02 B IV b (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5% ([2])	6,662
11.02 B IV b (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b ([1]) ([2])	4,247
11.02 B V	Cereali mondati di granturco ([2])	4,189
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno ([2])	1,106
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio ([2])	4,985
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra ([2])	4,126
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) ([3])	5,465
11.02 C II	Cereali perlati di segala ([3])	4,485
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (senza talco) ([3])	9,486
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ([3])	4,247
11.02 C V	Cereali perlati di granturco ([3])	4,189
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno ([3])	1,106
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio ([3])	4,985
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra ([3])	4,126
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati . .	5,465
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,485
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,398
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,247
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,189
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	1,106
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,985
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,126
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,465
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,485
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso	7,762
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a) . .	4,398
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1% . . .	8,328
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1% ed inferiore a 1,5%	6,662
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,247
11.02 E V	Fiocchi di granturco	4,189
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	1,106
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	4,985

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	4,126
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,340
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,027
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,537
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,126
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,675
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,735
11.07 B	Malto torrefatto	6,684
11.08 A I	Amido di granturco	2,033
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,530
11.08 A IV	Fecola di patate	2,033
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	2,033
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82% in peso	4,600
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63% in peso	2,526
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,652
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,033
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,652
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,033
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35% in peso	1,103
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% e inferiore od uguale a 45% in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,103
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45% in peso	1,103
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28% in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10% in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	1,103
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,103

(1) I prodotti di cui almeno il 50% passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(3) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

Rettifica

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1968 al 31 ottobre 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1517/68, ai prodotti di cui all'art. 1) lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esclusi i prodotti di cui alla voce n.23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1969, alla pagina n. 3306, le note (1) e (2) sono sostituite dalle seguenti:

« (1) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(2) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68 ».

(5526)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1969, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 258, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari prodotti dai signori Guariglia Gennaro ed altri, Longo Michele ed altri, Contaldi Vincenzo ed altri avverso il decreto ministeriale 12 agosto 1967, con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su parte del territorio del comune di Agropoli (Salerno).

(7916)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1969, registro n. 60, foglio n. 265, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 17 maggio 1967 dalla signora Canu Maria nata Frau, avverso la decisione adottata dal provveditore agli studi di Nuoro sul ricorso gerarchico proposto dalla medesima contro la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di Orosei.

(8005)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi dell'8 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,50	629,30	629,45	629,40	629,20	629,30	629,35	629,40	629,30	629,10
$ Can.	583,70	583,40	583,50	583,40	583,10	583,40	583,45	583,40	583,40	583,30
Fr. Sv.	146,39	146,45	146,51	146,49	146,40	146,40	146,46	146,49	146,40	146,35
Kr. D.	83,69	83,65	83,67	83,66	83,20	83,65	83,62	83,66	83,65	83,60
Kr. N.	88,12	88,07	88,12	88,095	87,70	88,07	88,09	88,095	88,07	88,05
Kr. Sv.	121,61	121,60	121,65	121,62	121,10	121,61	121,61	121,62	121,61	121,55
Fol.	174,04	174 —	174,11	174,105	174,10	174,03	174,08	174,105	174,03	173,95
Fr B.	12,50	12,50	12,519	12,5075	12,46	12,50	12,5125	12,5075	12,50	12,50
Franco francese	113,55	113,45	113,44	113,495	113,10	113,50	113,49	113,50	113,50	113,40
Lst.	1499,40	1500,25	1500,20	1499,95	1500,375	1499,25	1499,75	1499,25	1499,25	1499,50
Dm. occ.	158,25	158,20	158,35	158,34	158,15	158,27	158,31	158,27	158,27	158,15
Scell. Austr.	24,35	24,33	24,34	24,3380	24,25	24,33	24,3325	24,33	24,33	24,30
Escudo Port.	22,13	22,10	22,10	22,16	22,05	22,15	22,10	22,15	22,15	22,10
Peseta Sp.	9,03	9,02	9,03	9,03	9 —	9,02	9,0225	9,02	9,02	9 —

Media dei titoli dell'8 settembre 1969

Rendita 5 % 1935	100,40
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,65
» 5 % (Ricostruzione)	92,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,625
» 5 % (Città di Trieste)	93,30
» 5 % (Beni Esteri)	90,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,825
» » » » 1968-83	99,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98 —
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,925
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1969

1 Dollaro USA	629,375
1 Dollaro canadese	583,425
1 Franco svizzero	146,475
1 Corona danese	83,64
1 Corona norvegese	88,092
1 Corona svedese	121,615
1 Fiorino olandese	174,092
1 Franco belga	12,51
1 Franco francese	113,492
1 Lira sterlina	1499,85
1 Marco germanico	158,325
1 Scellino austriaco	24,335
1 Escudo Port.	22,13
1 Peseta Sp.	9,026

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame e per titoli a otto posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativi alla riserva di posti.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a otto posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

d) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

e) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in architettura o in ingegneria civile edile;

h) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, 00100 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato, dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con la indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato, dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate al candidato 8 ore.

a) Prove scritte:

1) prova grafica di complessive 8 ore consistente in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di una struttura architettonica antica. Delle otto ore assegnate per lo svolgimento di questa prova, almeno tre saranno destinate alla assunzione dei dati in luogo e le rimanenti allo sviluppo in aula dei rilievi eseguiti all'esterno;

2) svolgimento di un tema concernente un caso di consolidamento restaurativo di un edificio monumentale o di parte di esso;

3) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con riferimento anche ai sistemi costruttivi e alle tecniche storiche.

b) Prova orale:

1) discussione sulle prove grafiche;

2) colloquio su temi di storia dell'architettura;

3) colloquio sulla legislazione di tutela del patrimonio artistico e alle bellezze naturali e panoramiche e sull'ordinamento dell'amministrazione delle belle arti.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui, tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia stata fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) Titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

2) Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nel precedente art. 9.

3) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4) *Certificato* di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

5) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

6) Certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 275 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di Pubblica Sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di architetto nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e belle arti, esclusi quelli con sede in Roma.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova, gli architetti, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Registro n. 58, foglio n. 118

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a otto posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di
(oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) .
. . .,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) .
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . .
. . conseguito presso . . . .
in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .,

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . .

Firma . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con n. . . figli) di profugo, o di invalido, ecc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7920)

Concorso per esame, per la sede di Trento, ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, e 4 luglio 1967, n. 1396;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerato che alla data del presente bando nel ruolo del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, sussiste la vacanza di un posto per cui si può procedere al conferimento di detto posto di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per le province di Trento e Bolzano.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame, per la sede di Trento, ad 1 posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi all'Eritrea, all'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la

Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298; per i mutilati e gli invalidi per servizio; per le vedove e gli orfani di guerra per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1268) per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851;

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per i profughi disoccupati.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a)* assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4) a 10) della categoria nona e da 3) a 6) della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domada o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del seguente titolo di studio: licenza di istruzione secondaria di 1° grado;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *D)* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione; indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 60 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente articolo 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, possono chiedere nella domanda, di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana (art. 5, lettera *B)* del presente bando).

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Prove d'esame

A) L'esame consisterà di tre prove scritte di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Prove scritte:

1) componimento di lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica;

2) saggio di aritmetica elementare;

3) prova di lingua tedesca che consisterà:

a) in una traduzione di un brano di prosa dall'italiano in tedesco della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa;

b) in una traduzione di un brano di prosa dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Per le due traduzioni sarà consentito l'uso del vocabolario. Ai concorrenti saranno assegnate 5 ore per ciascuna prova scritta.

Prova pratica:

la prova pratica di dattilografia per la quale saranno assegnati 10 minuti, consisterà nella scrittura a macchina, mediante copiatura di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a 15 righe.

La prova orale avrà per oggetto:

a) nozioni di storia dell'Italia dal 1815 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e della Italia in particolare;

c) nozioni circa l'ordinamento e la tenuta degli archivi;

d) nozioni sull'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato;

e) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento dell'amministrazione delle antichità e belle arti;

f) disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

g) una conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la suddetta lingua.

B) I candidati, cittadini italiani, di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso di sostenere tutte le prove d'esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, sostenendo la prova scritta di cui al punto 3) e la conversazione di cui alla lettera g) del presente articolo, in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a 20 righe a stampa.

Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Con la coversazione in lingua italiana, il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate 5 ore per la traduzione dei due brani.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e quelle orali avranno luogo in Trento.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e quella orale, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati dovranno, altresì, essere forniti di una penna con inchiostro nero.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

a) Alla prova pratica di dattilografia di cui alla lettera *A*) dell'art. 5 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

b) Alla prova orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 5 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che pur avendo superato le prove scritte abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia una votazione inferiore a sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica di dattilografia e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: licenza originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora tale titolo non sia stato rilasciato, i condidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 2;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli provenienti dai ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore del concorso, il quale abbia in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova l'applicato aggiunto, qualora sia stato riconosciuto idoneo dal consiglio di amministrazione sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego, tenuto conto anche di quanto disposto dal precedente art. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 18 febbraio 1969

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1969
Registro n. 65, foglio n. 197

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio concorsi - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente in . . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto, per la sede di Trento, di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo; . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre;

9) dichiara di voler sostenere tutte le prove in lingua tedesca e la prova scritta e la conversazione in lingua italiana in quanto è nelle condizioni richieste dall'art. 3 del bando di concorso.

Data . . . .

Firma . . . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comuncazioni . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con n. figli) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7995)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Graduatoria dei vincitori del concorso a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1968, registro n. 6, foglio n. 369, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del giorno 29 marzo 1968, con il quale è stato bandito un concorso a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 27 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1969, registro n. 7, foglio n. 304;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 6, lettera *b*), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1968, relativo alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1. Mastromo dott. Antonio	punti	95	su 100
2. Falzetti dott. Carlo Alberto	»	95	»
3. De Bellis dott. Carlo Alberto	»	90	»
4. Paccapelo dott. Giovanni	»	90	»
5. Pirzio Biroli dott. Corrado	»	90	»
6. Lasorsa dott. Domenico	»	90	»
7. Carusi dott. Paolo	»	85	»
8. Bordini dott. Massimo	»	85	»
9. Rizzitiello dott. Vincenzo	»	85	»
10. Distaso dott. Arcangelo	»	82	»
11. Massaro dott. Francesco	»	81	»
12. Orazi dott. David	»	81	»
13. Coppola dott. Roberto	»	80	»

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per venticinque premi di L. 400.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 8 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 5.200.000 grava sul capitolo 1055 (residui dell'esercizio finanziario 1968) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1969
Registro n. 23, *Tesoro, foglio n.* 201

(8213)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 5 gennaio 1968, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1966;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 19 agosto 1968 concernente l'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento n. 302-1565 leg. del 28 ottobre 1968 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla commissione giudicatrice e ritenutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei candidati idonei formata dalla commissione a conclusione dei propri lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera:

di approvare la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ripoli Renzo	punti	61,8713	su 100
2. De Stefano Angelo	»	58,2958	»
3. Tonello Odorico	»	55,6239	»
4. Tabarelli de Fatis Riccardo	»	55,2587	»
5. Zeni Giuseppe	»	54,7306	»
6. Giacomelli Saverio	»	53,5878	»
7. Boccini Bernardino	»	52,2762	»
8. Tinelli Luigi	»	52,2762	»
9. Brunelli Ermanno	»	51,8197	»
10. Billi di Sandorno Rizzardo	»	50,7717	»
11. Di Carlo Michelangelo	»	48,9186	»
12. De Leo Giuseppe	»	48,1399	»
13. Pellegri Mario	»	48,0000	»
14. Amerio Lucio	»	46,8228	»
15. Ignoti Ernesto	»	46,1066	»
16. Vadalà Pasquale	»	44,3202	»
17. Tartaglia Agostino	»	44,1650	»
18. Comastri Stefania	»	43,7577	»
19. Guerriero Mario	»	42,4824	»
20. Tarolli Ivano	»	41,9000	»
21. Schepis Domenico	»	41,6666	»

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, addì 8 luglio 1969

Il Presidente: GRIGOLLI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 5 gennaio 1968, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1966;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1629 dell'8 luglio 1969 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 11 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Visti l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Delibera:

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Ripoli Renzo: condotta comunale di Storo;
2) De Stefano Angelo: condotta comunale di Folgaria 1ª;
3) Tonello Odorico: condotta comunale di Ala 1ª;
4) Tabarelli de Fatis Riccardo: condotta consorziale di Mezzolombardo;
5) Zeni Giuseppe, condotta comunale di Folgaria 2ª;
6) Boccini Bernardino: condotta comunale di Grigno;
7) Tinelli Luigi: condotta comunale di Tenno;
8) Brunelli Ermanno: condotta consorziale di Bezzecca;
9) Billi di Sandorno Rizzardo: condotta comunale di Ton;
10) Di Carlo Michelangelo: condotta comunale di Castello Tesino;
11) De Leo Giuseppe: condotta consorziale di Condino;
12) Pellegri Mario: condotta comunale di Vallarsa;
13) Amerio Lucio: condotta comunale di Giovo;
14) Ignoti Ernesto: condotta consorziale di Pannone.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, addì 8 luglio 1969

Il Presidente: GRICOLLI

(8196)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9755 del 5 luglio 1969 con cui sono stati dichiarati i concorrenti vincitori dei posti di condotta medica vacanti nei comuni al 30 novembre 1964;

Viste le dichiarazioni di rinunzia alla prima assegnazione dei posti di condotta medica del dott. Inferrera Pasquale, del dottor Garufi Sebastiano, del dott. Gusso Francesco, del dott. Pedale Giovanni, del dott Rizzo Santi, del dott. Romeo Nunzio e del dott. Irrera Gaetano;

Visto l'ordine della graduatoria e delle sedi chieste in ordine di preferenza dai concorrenti stessi;

Considerato che occorre provvedere alle variazioni di assegnazione di condotta;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa si dispone quanto segue:

1. Inferrera dott. Pasquale è dichiarato rinunziatario alla condotta di S. Domenica Vittoria;

2. Garufi dott. Sebastiano è dichiarato rinunziatario alla condotta della frazione Misserio di S. Teresa Riva;

3. Gusso dott. Francesco è dichiarato rinunziatario alla condotta di Gallodoro ed assegnato a quella della frazione Misserio;

4. Pedale dott. Giovanni è dichiarato rinunziatario alla condotta della frazione Ginostra di Lipari ed assegnato a quella di Gallodoro;

5. Rizzo dott. Santi è dichiarato rinunziatario alla condotta della frazione Braidi di Montalbano ed assegnato a quella di S. Domenica Vitt.;

6. Romeo dott. Nunzio è dichiarato rinunziatario alla condotta di Motta d'Affermo;

7. Irrera dott. Gaetano è dichiarato rinunziatario alla condotta di Filicudi di Lipari ed assegnato a quella di d'Affermo;

8. Aloisi dott. Felice, decimo della graduatoria, è assegnato alla condotta di Braidi di Montalbano;

9. Ciccone dott. Michele, 11° della graduatoria è assegnato alla condotta della frazione Ginostra di Lipari;

10. Germanotta dott. Giovanni, 12° della graduatoria, è assegnato alla condotta di Filicudi, frazione di Lipari.

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso ai sindaci dei comuni interessati per la esecuzione.

Messina, addì 22 agosto 1969

Il medico provinciale: BROCCIO

(8250)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1366 in data 17 marzo 1969, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla formazione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica parzialmente l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni fatte rispettivamente dal Ministero della sanità, dalla prefettura di La Spezia, dall'ordine dei medici della provincia di La Spezia e dai comuni interessati, ai sensi del medesimo art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 succitato;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 2265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Finizio dott. Enrico, medico provinciale capo di Grosseto;

Lami prof. Guido primario medico del civico ospedale di La Spezia;

Sturlese prof. Paolo, primario chirurgo dell'ospedale predetto;

Martino dott. Giuseppe direttore di sezione della prefettura di La Spezia;

Pagani dott. Antonio, medico condotto del comune di Rocchetta Vara.

Segretario:

Biagini dott. Alfredo consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presso questo ufficio e il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio.

La Spezia, addì 30 agosto 1969

Il medico provinciale: SALVADORI

(8246)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista del comune di Catania

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3763 del 31 luglio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario aggiunto igienista, vacante presso il comune di Catania;

Visto il decreto n. 783 del 31 gennaio 1969, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel presente concorso:

1. Russo Enrico	punti 65,854	su 120
2. Barchitta Gaetano	» 63,634	»
3. Patanè Mario	» 60,536	»
4. Lombardo Salvatore	» 59,380	»
5. Cavallaro Giuseppe	» 53,126	»
6. Monisteri Giovanni	» 43,842	»
7. Puglisi Orazio	» 42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 29 agosto 1969

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4196 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario aggiunto igienista presso il comune di Catania;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del Regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I dott. Russo Enrico, nato ad Acireale il 7 luglio 1922, è dichiarato vincitore del posto di veterinario aggiunto igienista vacante presso il comune di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 29 agosto 1969

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

(8335)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 30 luglio 1969, n. **26**.

Istituzione di un comitato per le opere comprese nei piani zonali eseguite dall'ESA.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 31 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I progetti necessari per la realizzazione delle opere previste nei piani zonali, di cui all'art. 3 e seguenti della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 e dell'art. 10 e seguenti della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, e dei lavori posti a carico del bilancio dell'ESA, che, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge verranno eseguiti, indipendentemente dai piani zonali, nonché di quelli gravanti sul bilancio regionale da eseguirsi dall'ESA, sono predisposti dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso ed approvati dall'assessore per l'agricoltura e le foreste, previo parere di un comitato istituito in seno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Restano salve le procedure riguardanti l'approvazione dei progetti inerenti ad opere soggette a particolari disposizioni di leggi vigenti in campo nazionale.

Art. 2.

Allo scopo di consentire una rapida realizzazione delle opere pubbliche previste nei piani zonali, l'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a predisporre stralci di detti piani, da realizzare nei limiti dei finanziamenti concessi.

Detti stralci sono approvati dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con la stessa procedura prevista dal precedente articolo.

Per la redazione dei progetti esecutivi delle opere elencate negli stralci di cui al primo comma, l'ente potrà avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55.

Art. 3.

Il comitato, cui è devoluto l'esame tecnico amministrativo dei progetti, nominato con decreto dell'assessore per l'agricoltura e le foreste, è composto da:

1) l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste che lo presiede;
2) il direttore regionale preposto ai servizi dell'agricoltura;
3) il provveditore regionale alle opere pubbliche;
4) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;
5) un magistrato della Corte dei conti;
6) tre docenti universitari della facoltà di agraria, giurisprudenza e ingegneria;
7) un ingegnere ed un architetto, liberi professionisti;
8) quattro funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di cui due scelti fra tecnici agricoli e forestali;
9) il capo dell'ufficio regionale di riforma agraria;
10) il direttore generale dell'ESA;
11) il capo dell'ufficio idrografico della Sicilia;
12) due esperti scelti dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Fanno altresì parte del comitato i capi degli uffici del genio civile, che partecipano alle sedute quando i progetti in esame ricadono nei territori di loro competenza.

Parimenti fa parte del comitato il capo compartimento ENEL, che partecipa alle sedute, nel caso in cui si esaminano progetti relativi ad elettrificazione rurale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Gli oneri relativi all'attività del comitato, e quanto altro necessario per il suo funzionamento, saranno a carico del bilancio dell'ESA, compresi i compensi particolari da attribuire ai relatori delle singole pratiche.

Art. 5.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di opere pubbliche di competenza dell'amministrazione regionale, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti ed indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive aggiunte e modificazioni

Art. 6.

I piani zonali di sviluppo agricolo per i territori dei comuni compresi nel decreto del Presidente della Regione 14 marzo 1968, n. 34-*A*, sono approvati dal Governo regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, previo parere del comitato di cui al precedente art. 1.

Art. 7.

Gli articoli 13 e 14 della legge 18 luglio 1968, n. 20, sono abrogati.

Art. 8.

All'art. 6, terzo comma, della legge regionale 10 agosto 1965 n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *e*) sono soppresse le parole da « designati » fino a « CISNAL »;

alla lettera *f*) sono soppresse la parole da « di cui » fino a « siciliani »;

alla lettera *g*) sono soppresse le parole da « designati » fino a « cooperative »;

alla lettera *h*) sono soppresse le parole « dell'unione provinciale »;

alla lettera *f*) sostituire « 3 » con « 4 ».

Art. 9.

All'art. 18 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 sono approvate le seguenti modifiche:

sostituire le parole « quattro in rappresentanza ecc. » fino a « coltivatori siciliani » con le altre « sei in rappresentanza degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti »;

sopprimere le parole « rispettivamente designati dagli organismi regionali: due dalla CGIL, due dalla CISL, uno dalla UIL, uno dalla CISNAL »,

sostituire le parole da « due in rappresentanza della cooperazione » fino a « cooperative » con le altre « tre in rappresentanza della cooperazione ».

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1969

FASINO

GIUMMARRA — RUSSO — FAGONE — MACALUSO — ZAPPALÀ — MANGIONE

LEGGE 30 luglio 1969, n. 27.

Proroga della validità della legge regionale 24 ottobre 1961, n. 18. Esenzioni fiscali per i piccoli proprietari coltivatori diretti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 31 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La validità della legge regionale 24 ottobre 1961, n. 18 è prorogata di otto anni.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1969

FASINO

GIUMMARRA — RUSSO.

LEGGE 30 luglio 1969, n. 28.

Nuovi provvedimenti per le zone colpite dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 31 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costituzione delle assemblee dei consorzi di comuni previsti dall'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1968, n 1, onde assicurare la rappresentanza delle minoranze, ciascun consigliere comunale vota per i due terzi dei rappresentanti da eleggere e risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti.

Art 2.

Nel corso dell'elaborazione del piano comprensoriale di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, al fine di assicurare un periodico apporto collaborativo al perfezionamento del piano stesso, l'Assessorato dello sviluppo economico indice conferenze alle quali sono chiamati a partecipare l'assemblea del consorzio, i progettisti dei programmi di fabbricazione, i sindaci dei comuni consorziati, nonché il gruppo di progettazione del piano comprensoriale.

Resta fermo l'obbligo previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20.

Art. 3.

Alla esecuzione ed attuazione dei piani comprensoriali, limitatamente alle infrastrutture ed ai servizi sociali di interesse comprensoriale, provvedono i consorzi previsti dall'art. 4 della legge 3 febbraio 1968, n. 1, sotto la vigilanza e tutela dell'Assessorato dello sviluppo economico.

Alle dipendenze di ciascun consorzio è istituito un ufficio tecnico, il cui organico sarà determinato con decreto dell'Assessorato degli enti locali di concerto con l'Assessorato dello sviluppo economico, in relazione alle esigenze di ciascun consorzio, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge. Il predetto organico sarà costituito esclusivamente da personale dipendente dai comuni facenti parte del consorzio.

Art. 4.

I consorzi vengono consultati sui programmi e sugli interventi della Regione e degli enti pubblici operanti nell'ambito comprensoriale con particolare riguardo all'agricoltura, all'industria, ai trasporti, al turismo, alla rete viaria ed alle opere pubbliche di interesse comprensoriale.

Art. 5.

Ai programmi di fabbricazione adottati dai consigli comunali si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti norme statali e regionali in materia di piani regolatori generali.

Art. 6.

I piani particolareggiati devono essere adottati entro il termine di 30 giorni dalla approvazione dei piani comprensoriali, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20.

I termini per il deposito e la presentazione di opposizioni e osservazioni sono ridotti, rispettivamente, a venti e quindici giorni.

Le spese relative alla redazione dei suddetti piani sono poste a carico della Regione.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50.000.000.

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 è aumentata di lire 200.000.000.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è sostituito dal seguente: « Le attribuzioni delle amministrazioni comunali dei comuni indicati all'art. 1, ove occorra, potranno essere esercitate, oltre che in località diversa da quella della sede comunale, anche in territorio di altro comune nel quale siano stati provvisoriamente trasferiti nuclei di propri cittadini organizzati in baraccamenti ».

Il quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è sostituito dal seguente: « Per particolari esigenze di servizio presso gli uffici dei comuni sinistrati potrà essere distaccato personale di ruolo dell'amministrazione regionale e personale del ruolo delle scuole professionali per una aliquota non superiore al 2 per cento degli organici di ciascuna amministrazione regionale ».

Art. 9.

Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni da destinare esclusivamente ad attrezzature tecniche.

Art. 10.

I termini previsti dal primo e secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono prorogati al 31 dicembre 1969.

Art. 11.

Le autorizzazioni di spesa per le finalità di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono aumentate, rispettivamente, di lire 100.000.000 e di lire 2.500.000.000.

Art. 12.

Il termine previsto dall'art. 15 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è prorogato al 30 settembre 1969.

In dipendenza del precedente comma, la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 15 della predetta legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di L. 600.000.000.

Art. 13.

L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 27, lettera *b*), della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di L. 100.000.000.

Art. 14.

Il fondo costituito con l'art. 30 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentato di L. 20.000.000 per la integrazione e per il pagamento delle spese comunque disposte dalle amministrazioni regionali per la attuazione di interventi urgenti in favore delle popolazioni dei comuni sinistrati.

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 18 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, è autorizzata una ulteriore spesa di L. 250.000.000.

Art. 16

Per le finalità previste dall'art. 28 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 400.000.000.

Art. 17.

Le provvidenze previste dall'art. 19 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono prorogate per l'anno 1969.

In dipendenza del precedente comma la spesa autorizzata per le finalità di cui all'art. 19 della predetta legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, è aumentata di L. 360.000.000.

Art. 18.

Per l'approvazione del piano zonale di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, si applicano le norme previste dall'art. 2 della legge regionale approvata dalla Assemblea regionale nella seduta del 17 luglio 1969, concernente la istituzione di un comitato per le opere comprese nei piani zonali eseguite dall'ESA.

Art. 19.

Le provvidenze previste dall'art. 15 della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, sono prorogate per l'annata agraria 1969.

In dipendenza del precedente comma, la spesa autorizzata per le finaltià di cui all'art. 17 della citata legge regionale 18 luglio 1968, n. 20 è aumentata di L. 40.000.000.

Art. 20.

All'onere complessivo di L. 4.670.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969.

In dipendenza del precedente comma, all'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, sono apportate le seguenti variazioni.

Spese in conto capitale:

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento:	(Importo dell'onere in milioni di lire)
Partite che si riducono:	—
— Interventi per la esecuzione di opere pubbliche .	— 4.500
— Provvedimenti per la incentivazione industriale .	— 170
Partita che si aggiunge:	
— Nuovi provvedimenti per le zone colpite dai terremoti dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968	+ 4.670

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1969

FASINO

GIUMMARRA — MURATORE — FAGONE — BONFIGLIO — MACALUSO — RECUPERO — MANGIONE

LEGGE 30 luglio 1969, n. 29.

Proroga e coordinamento delle disposizioni agevolative in materia di costruzioni edilizie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 31 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 della legge regionali 13 maggio 1966, n. 8 e 13 maggio 1966, n. 9, e dall'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 35, si applicano ai trasferimenti a titolo oneroso aventi per oggetto le case di abitazione indicate dall'art. 13 della legge statale 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1970 o sia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e venga ultimata entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973.

Per potere fruire delle suddette agevolazioni, i trasferimenti delle case devono avvenire non oltre quattro anni dalla effettiva abitazione o dalla dichiarazione di abitabilità, rilasciata dalla competente autorità comunale.

L'imposta ipotecaria viene fissata nella misura della metà di quella già ridotta ai sensi dell'art. 17 della legge statale 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni.

Art 2.

Gli atti d'acquisto di aree edificabili destinate alla costruzione degli immobili di cui al precedente art. 1 ed i contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di tali immobili, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa. L'imposta ipotecaria, se dovuta, si applica nella misura pari alla metà di quella indicata nel primo comma dell'art. 14 della legge statale 2 luglio 1949, n. 408.

I contratti di finanziamento stipulati per l'acquisto delle aree edificabili e per le costruzioni di cui all'articolo precedente o per la prima compra-vendita delle costruzioni stesse restano assoggettati al pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie nella misura pari alla metà di quella indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge statale 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 3.

Le agevolazioni tributarie, previste per le costruzioni di cui agli articoli precedenti, si applicano anche se l'edificio comprenda locali destinati ad uffici o negozi, purché la superficie destinata ad abitazioni non sia inferiore al cinquanta per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra, e quella destinata a negozi non superi il venticinque per cento della predetta superficie totale

Nei comuni con popolazione fino a trecentomila abitanti ed in quelli inclusi in zone sismiche di prima e di seconda categoria, le norme della presente legge si applicano agli ambienti destinati a negozio e ad altro uso purchè la loro superficie non superi il 49 per cento di quella totale nei piani sopra terra.

Art. 4.

Ai fabbricati indicati nell'art. 1 si applica l'esenzione prevista all'art. 2 del decreto legge 11 dicembre 1967, convertito nella legge statale 4 febbraio 1968, n. 26.

Art. 5.

L'obbligo della ultimazione della costruzione - entro il termine dall'inizio dei lavori stabilito dalle leggi regionali 18 ottobre 1954, n. 37, 29 luglio 1957, n. 46, 12 novembre 1959, n. 29, 27 novembre 1961, n. 22, 13 maggio 1966, nn. 8 e 9, e 12 aprile 1967, n. 35, deve intendersi abolito, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37.

La costruzione, purché iniziata entro i rispettivi termini previsti dalle singole disposizioni di legge di cui al precedente comma, deve in ogni caso essere ultimata entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973.

Art. 6.

E' concessa la riduzione a quattro quinti della misura normale della imposta comunale di consumo sui materiali impiegati nelle opere di costruzione degli immobili di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 7.

I contribuenti ammessi a fruire in via provvisoria delle agevolazioni tributarie contemplate dalle leggi regionali 18 gennaio 1949, n. 2, 18 ottobre 1954, n. 37, 2 marzo 1957, n. 23, 27 novembre 1961, n. 22, 11 gennaio 1963, n. 4, 14 giugno 1965, n. 14, 13 maggio 1966, nn. 8 e 9 e 12 aprile 1967, n. 35, devono presentare all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denuncia corredata dalla relativa documentazione dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni.

I contribuenti i quali siano incorsi nella decadenza delle agevolazioni tributarie sono egualmente obbligati a presentare la denuncia di cui al primo comma entro un anno dal verificarsi della causa di decadenza.

L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi nella misura ordinaria in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dalle norme richiamate nel presente articolo, si prescrive con il decorso di tre anni dalla data di presentazione della denuncia.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli atti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge. Per le costruzioni già ultimate e per le decadenze già verificatesi le denuncie relative dovranno essere prodotte entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall'articolo unico della legge regionale 14 giugno 1965, n. 14.

Art. 8.

Nei comuni della Sicilia dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici tributari di cui all'art. 2 della presente legge, si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme e prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

In caso contrario si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge statale 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo. addì 30 luglio 1969

FASINO

RUSSO

LEGGE 30 luglio 1969, n. 30.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, concernente: «Provvedimenti per lo sviluppo della economia turistica nella Regione siciliana».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 31 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa autorizzata per ciascuno degli esercizi 1969 e 1970 con l'art. 44 e per le finalità di cui agli articoli 24, 25 e 27 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, limitatamente ai servizi di trasporto di turisti e di autovetture verso il territorio della Regione siciliana mediante navi-traghetto, aliscafi, voli Charter, viaggi aerei I. T., viene elevata a lire 800 miloni.

L'erogazione dei contributi previsti dai citati articoli 24, 25 e 27 della legge regionale n. 46, rimane subordinata alla presentazione delle liste dei passeggeri e alla permanenza in Sicilia di almeno 6 giorni per i turisti motorizzati e di almeno una settimana per gli altri turisti.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede quanto a L. 350.000.000 per l'anno finanziario in corso utilizzando parte della disponibilità del cap. 29501 del bilancio per l'anno finanziario medesimo, e quanto a L. 350.000.000 per l'anno finanziario 1970 mediante l'utilizzo dell'incremento di parte del gettito dell'imposta sul gas e sulla energia elettrica.

Art. 3.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1969

FASINO

NAIOLI

LEGGE 30 luglio 1969, n. **31.**

Riordinamento tecnico-amministrativo e ripianamento finanziario dell'Azienda siciliana trasporti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 31 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento tecnico-amministrativo dell'Azienda siciliana trasporti ed alla promozione di un piano di coordinamento e sviluppo.

Al riordinamento provvede il consiglio di amministrazione dell'A.S.T. sulla base di direttive impartite dall'assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti, approvate dalla Giunta di Governo.

A tale scopo l'assessore per il turismo nomina uno speciale comitato tecnico composto di tre membri di cui due indicati rispettivamente dal consiglio di amministrazione dell'A.S.T. e dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile.

Art. 2.

Per il risanamento della situazione debitoria dell'A.S.T. e per il suo potenziamento è autorizzata, in aggiunta al contributo previsto dell'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19 la concessione all'A.S.T. di:

1) un contributo straordinario di lire 2.800 milioni per il risanamento della situazione debitoria;

2) un contributo straordinario di lire 2.700 milioni per la ricostituzione del fondo di ammortamento, la costituzione di un fondo di dotazione e per l'ammodernamento ed il rinnovamento dell'autoparco e degli impianti fissi.

Della predetta somma, 500.000.000 possono essere destinati alle finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19.

I contributi sono concessi dall'Assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti, previo esame della situazione aziendale (bilancio, conto patrimoniale, relazione economica e relazione della ragioneria generale della Regione).

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Il presidente e tre consiglieri sono scelti dal Presidente della Regione; tre consiglieri sono nominati su designazione dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e tre su designazione dell'assessore per il lavoro e la cooperazione su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della azienda, tenendo conto della rispettiva rappresentatività ».

Art. 4.

All'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19, aggiungere il seguente comma;

« L'accertamento delle economicità della gestione deve tra l'altro riferirsi anche alla convenienza dell'operazione di rilevamento, alla situazione patrimoniale delle aziende da rilevare, all'effettivo stato di uso dei suoi automezzi e delle sue attrezzature di officina, nonchè ai mezzi finanziari per far fronte al rilevamento stesso ».

Art. 5.

All'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19 sono aggiunti i seguenti commi:

« A tal fine l'Azienda siciliana trasporti presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il piano previsionale dell'attività da svolgere nell'anno successivo, unitamente ad una relazione finanziaria con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

La Giunta di Governo approva l'anzidetto piano e determina la somma da iscrivere nel bilancio della Regione per le finalità del presente articolo ».

In casi di eccezionali esigenze di cassa, in attesa della approvazione del bilancio dell'azienda, su richiesta motivata del consiglio di amministrazione dell'azienda, l'assessore per il turismo, comunicazioni e trasporti è autorizzato a concedere anticipi sul contributo previsto dall'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19. Tali anticipi non possono eccedere il limite dei dodicesimi maturati in rapporto allo stanziamento annuale.

Art. 6.

All'onere di lire 5.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 3, lettera *h*) della legge regionale recante: « Provvedimenti di carattere finanziario a modifica delle leggi regionali 24 ottobre 1966, n. 24 e 21 marzo 1967, n. 19, approvata dall'A.R.S. nella seduta del 16 luglio 1969.

Art. 7.

L'A.S.T. provvede a qualsiasi fabbisogno di personale esclusivamente per pubblico concorso.

Il presidente del consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'A.S.T. sono responsabili delle violazioni della predetta disposizione.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1969

FASINO

NATOLI — MACALUSO

LEGGE 30 luglio 1969, n. **32.**

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni concernenti norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 31 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi previsti al n. 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni sono concessi, a decorrere dal 1° gennaio 1969, anche agli enti ed ai patronati giuridicamente riconosciuti che provvedono nel territorio della Regione siciliana alla assistenza sociale degli esercenti di attività commerciali.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata una spesa annua di lire 10 milioni.

Art. 2.

I limiti di spesa previsti agli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 1969 sono modificati come segue:

1) quello previsto dall'art. 8 è elevato a L. 310 milioni;

2) quelli previsti alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 sono rispettivamente elevati a lire 310 milioni e a lire 290 milioni;

3) quello previsto alla lettera *d*) dello stesso articolo 9 per le finalità di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4 della legge predetta è elevato a lire 260 milioni.

Art. 3.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

In dipendenza del precedente comma, all'elenco n. 4, annesso al bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo, sono apportate le seguenti variazioni:

Spese in conto capitale

Cap. 20911

Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento:	(Importo dell'onere in milioni di lire)
partita che si aggiunge:	—
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni	300
partita che si riduce:	
Provvedimenti per la incentivazione industriale, in meno	300

Art. 4.

Per gli anni finanziari successivi a quelli in corso si provvede mediante l'utilizzo di parte dell'incremento del gettito dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni.

Art. 5.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1969

FASINO

MACALUSO

LEGGE 30 luglio 1969, n. 33.

Istituzione di corsi di perfezionamento professionale in favore dei dipendenti tecnici ed amministrativi e degli operai ed intermedi occupati presso la SIACE - Fiumefreddo e Piazza Armerina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 31 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire nei comuni di Fiumefreddo di Sicilia e di Piazza Armerina, corsi di perfezionamento professionale e corsi di qualificazione professionale riservati ai dipendenti tecnici ed amministrativi ed agli operai ed intermedi che lavorano presso la SIACE - Fiumefreddo e Piazza Armerina.

I corsi avranno la durata massima di settantotto giorni effettivi. La loro gestione può essere affidata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione ai comuni indicati nel comma precedente ovvero ad enti giuridicamente riconosciuti.

Ai tecnici ed agli amministrativi avviati ai corsi di perfezionamento professionale è dovuto un assegno giornaliero pari a L. 3.200 per ogni giornata di presenza, aumentato di L. 200 per il coniuge o per ogni figlio o genitore a carico.

Tale compenso viene corrisposto anche al personale di direzione dei corsi.

Agli operai ed intermedi avviati ai corsi di qualificazione professionale è dovuto un assegno giornaliero pari a L. 3000 per ogni giornata di presenza, aumentato di L. 200 per il coniuge e per ogni figlio o genitore a carico.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, dietro versamento della somma specificata al successivo art. 3 al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con D.L.P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25, effettua aperture di credito in favore dei direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Catania e di Enna che provvedono alla erogazione delle somme occorrenti, su presentazione di fogli paga quindicinali da parte dei comuni o degli Enti cui è affidata la gestione dei corsi di cui all'art. 1.

Art. 3.

All'onere di L. 150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio per l'anno finanziario in corso.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1969, è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	(Importo dell'onere in milioni di lire)
partita che si riduce:	—
Provvedimenti per la incentivazione industriale	— 150
partita che si aggiunge:	
Istituzioni di corsi di perfezionamento professionale in favore dipendenti SIACE	+ 150

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L.P. Reg. 18 aprile 1951, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 luglio 1969

FASINO

MACALUSO

(7826)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.